



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**  
**DEL TRENINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. 273 del 2002 proposto da ERRIGO ALBERTO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Riccardo Nicoloso e Claudio Gregori, presso quest'ultimo domiciliato in Trento, Via Grazioli n.106;

**C O N T R O**

- la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Lucia Bobbio, con domicilio eletto in Trento, Piazza Dante n. 15;
- il COMUNE DI LAVIS, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Giuliano e presso lo stesso domiciliato in Trento, Via Grazioli n. 89;

**per l'annullamento:**

- della deliberazione della Giunta provinciale 7 giugno 2002 n. 1267, pubblicata sul BURTA n. 28 del 2 luglio 2002, relativa alla revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trento, nella parte in cui viene istituita una seconda sede farmaceutica nel Comune di Lavis;

- delle presupposte deliberazioni del Consiglio comunale di Lavis 28 gennaio 2000 n. 7 e 15 febbraio 2001 n. 7;

- di ogni atto a questi conseguente e/o connesso, cognito e non cognito;

e per la condanna generica al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimite;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 23 gennaio 2004 - relatore il Cons.

Gianfranco Bronzetti - l'avv. Claudio Gregori per il ricorrente, l'avv.

Giuliana Fozzer per l'Amministrazione provinciale e l'avv. Mario

Giuliano per l'Amministrazione comunale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **F A T T O**

Con ricorso notificato in data 9 – 10 settembre 2002 il dott. Alberto Errigo – titolare della farmacia afferente la sede (unica) di Lavis – impugnava la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1267 del 7.6.2002 – concernente la “revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trento -, chiedendone l’annullamento nella parte in cui – in conformità alla richiesta contenuta nella deliberazione consiliare n. 7 del 28.1.2000, integrata dalla deliberazione consiliare n. 7 del 15.2.2001 (esse pure oggetto di gravame) – ha previsto l’istituzione della seconda sede

farmaceutica nel Comune di Lavis.

A sostegno del ricorso deduceva le seguenti censure in diritto:

- 1) Violazione dell'articolo 7 sgg. della legge n. 241/1990 sul giusto procedimento e dell'articolo 58 della legge provinciale n. 29/1983 in vigore durante l'istruttoria ed eccesso di potere per difetto di motivazione;
- 2) Violazione di legge per erronea interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 362/1991 sull'applicazione del criterio demografico in sede di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche della provincia di Trento – eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e disparità di trattamento;
- 3) Violazione di legge per errata applicazione del criterio demografico di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1 della legge n. 362/1991 sull'erroneo presupposto di fatto della possibilità di utilizzo dei resti, superiore al 50% del parametro numerico;
- 4) Violazione di legge per mancata applicazione dell'articolo 1 della legge n. 362/1991 in relazione alla determinazione della circoscrizione territoriale della nuova sede farmaceutica – eccesso di potere.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni, provinciale e comunale, intimamente, contestando la fondatezza dei motivi addotti a sostegno del ricorso e chiedendone quindi il rigetto.

Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2004 (giusta ordinanza

presidenziale n. 32/2003) la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

Il ricorso – volto all’annullamento degli atti descritti in epigrafe, ritenuti illegittimi per i riportati motivi – si profila infondato.

1.- Sul piano sostanziale, va richiamato l’art. 1 della legge 2.4.1968, n. 475 (come modificato dall’art. 1 della legge 8.11.1991, n. 362), secondo cui il numero delle autorizzazioni ad aprire ed esercitare le farmacie “ è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni” (II comma) e “la popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è computata, ai fini dell’apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi”(III comma).

Come vedesi, il criterio determinante posto dal legislatore per l’apertura di farmacie è quello “demografico”, rapportato cioè alla effettiva consistenza della popolazione del Comune interessato.

Nel caso di specie, il Comune di Lavis alla data di assunzione delle delibere comunali risultava avere una popolazione di 7.511 abitanti (saliti poi a 7.603 al momento dell’adozione della deliberazione provinciale) e quindi rientrava nella fascia dei Comuni fino a 12.500 abitanti, per i quali la riportata norma prevede la presenza (necessaria) di una farmacia ogni 5.000 abitanti (quella appunto del ricorrente) e la possibilità di istituire una seconda farmacia in relazione alla popolazione eccedente pari ad almeno il 50% del suddetto parametro, ossia a 7.500 abitanti, consistenza

raggiunta e superata sia pure di poche unità.

In tale contesto si è mossa dunque la Giunta provinciale nell'approvare la revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni nell'ambito della Provincia, con l'istituzione, per quanto qui rileva, della seconda sede farmaceutica nel Comune di Lavis, correttamente interpretando ed applicando la richiamata disposizione normativa, come si evince dalla parte motiva, puntuale ed adeguata, dell'atto deliberativo: il che fa venir meno la censura dedotta con il II motivo di gravame.

Inconferente appare, al riguardo, il rilievo (adombrato con il III motivo di gravame) inerente alla presenza *in loco* della Residenza sanitaria assistenziale, i cui pazienti, ad avviso del ricorrente, non avrebbero dovuto essere inseriti nel computo dei residenti.

Si tratta, invero, di persone che – a prescindere dal numero esiguo e dal fatto che siano fruitori diretti di medicinali da parte dell'Azienda sanitaria provinciale – rientrano pur sempre nel contesto demografico comunale e vanno comunque considerati ad ogni effetto quali potenziali utenti del servizio farmaceutico locale.

Del pari irrilevante risulta il richiamo al “bacino d'utenza” ed alla asserita non conforme individuazione “territoriale” della nuova sede farmaceutica (di cui al II e IV motivo di gravame).

In realtà, sono aspetti che, se per un verso hanno trovato chiaro riscontro nelle determinazioni del Consiglio comunale di Lavis (si veda, per quanto attiene alla localizzazione della “sede” la delibera n. 7 del 2001), per altro verso – e con peculiare riferimento

al preteso “bacino di utenza” – si profilano di secondaria importanza rispetto al canone fondamentale del rapporto fra farmacia e popolazione per la migliore realizzazione del servizio pubblico farmaceutico (cfr. sul punto, ancorché sotto diversa angolatura, Corte Cost. 4.2.2003, n. 27).

2.- Sul piano formale, devesi anzitutto osservare come nella fattispecie non trovi applicazione il Capo III (artt. 7 – 12) della legge n. 241 del 1990 concernente la partecipazione al procedimento amministrativo, venendo così a cadere le censure mosse con il I motivo di gravame.

Dispone, infatti, l'art. 13 della citata legge che le disposizioni del suddetto Capo “non si applicano nei confronti dell'attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.

Orbene, non v'è dubbio che la revisione della pianta organica delle farmacie costituisce un atto a contenuto pianificatorio (organizzatorio) di un servizio pubblico (cfr.: T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 30.5.2002, n. 3232; T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 22.5.2003, n. 1794) e come tale rimane esclusa dalla disciplina posta, in particolare, dagli artt. 7, 9 e 10 della prefata legge n. 241 del 1990 (comunicazione avvio del procedimento, facoltà di partecipare allo stesso e obbligo di valutare le argomentazioni addotte), rispetto alla quale pertanto non può sussistere alcuna

violazione.

Né, d'altra parte, è ravvisabile il lamentato vizio procedurale per la mancata acquisizione del parere del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

Invero, tale intervento consultivo – già previsto dall'art. 58 della legge provinciale 29.8.1983, n. 29 – è caduto per effetto dell'art. 77 della legge provinciale 19.2.2002, n. 1, che ha modificato sul punto la predetta norma, semplificando così l'*iter* procedimentale.

3.- Il ritenuto corretto operato dell'Amministrazione provinciale riverbera ovviamente i suoi effetti anche sulla formulata domanda risarcitoria, privandola di ogni supporto giuridico.

4.- Per le esposte considerazioni, resta confermata la legittimità dei provvedimenti impugnati ed il ricorso va quindi respinto.

Sussistono, peraltro, giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **273/2002**, lo **rigetta**.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2004, con l'intervento dei Magistrati:

dott. Paolo Numerico

Presidente

dott. Mario Mosconi

Consigliere

dott. Gianfranco Bronzetti

Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il  
giorno 28 aprile 2004.

Il Segretario Generale

dott. Fiorenzo Tomaselli